

Antiriciclaggio. Circolare Mef sul tetto a 1.000 euro

SPAZIO A PAGAMENTI FRAZIONATI SE IL CONTRATTO È A RATE

L'INDICAZIONE

Non c'è elusione se la molteplicità dei versamenti rappresenta una prassi commerciale

Se la suddivisione di un importo pari o superiore ai 1.000 euro dipende da contratti che prevedono rateazioni o somministrazioni non vi è elusione alla normativa sulla limitazione dell'uso del contanti in quanto la molteplicità dei pagamenti rappresenta una prassi commerciale e non elusione della normativa. A ribadire questo concetto è il Mef, dipartimento del Tesoro, con la circolare 2 del 16 gennaio 2012.

Il documento, che illustra le più recenti novità in tema di limitazione all'uso del contanti, riepiloga l'intero iter procedurale sull'irrogazione delle sanzioni e l'eventuale fase contenziosa. Viene ricordato che il nuovo importo di 1000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento, con la conseguenza che è vietato suddividere artificiosamente tale importo con più pagamenti sotto soglia, ma relativi alla medesima operazione economica. A questo proposito è evidenziato che, se la suddivisione dipende da contratti che prevedono rateazioni o somministrazioni, non vi è alcun artificio in quanto la molteplicità dei pagamenti rientra nella prassi commerciale. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di valutare, di volta in volta, eventuali ipotesi fraudolente.

La circolare fornisce poi le istruzioni operative alle ragionerie territoriali circa l'iter sanzionatorio a seguito della constatazione di violazioni sull'uso del contante o sull'emissione di assegni senza clausola di trasferibilità o sul saldo dei libretti al portatore di pari importo. Il documento si sofferma sulle novità in vigore dal settembre del 2011 per le quali le sanzioni vengono irrogate dagli uffici territoriali del Ministero.

Una volta effettuata la segnalazione all'ufficio territoriale da parte dei soggetti obbligati all'applicazione della normativa antiriciclaggio (tra cui notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti tributari non iscritti in albi, revisori eccetera), l'ufficio del Mef, entro novanta giorni, deve notificare al trasgressore la violazione. Tale termine può essere interrotto nelle ipotesi in cui la segnalazione non risulta completa: ma l'onere di provare la necessità un tempo un tempo superiore ai 90 giorni incombe sull'amministrazione. In ipotesi di violazioni emergenti nel corso di controlli fiscali alle scritture contabili queste ultime fanno fede solo nei confronti dell'imprenditore sottoposto al controllo, con la conseguenza che, per contestare la violazione anche all'altra parte (si pensi all'ipotesi di un vendita per contanti superiore al limite), sono necessari documenti sottoscritti e prodotti anche dall'altro soggetto.

La circolare non chiarisce le novità introdotte dal DI 201/2011 (invio della segnalazione anche all'agenzia delle Entrate). La norma attribuisce agli uffici del Mef tale incombenza, e non ai soggetti obbligati alla segnalazione. In varie occasioni, tuttavia, alcuni esponenti del Dicastero hanno affermato che questo obbligo incomberebbe direttamente a questi soggetti (professionisti compresi).